

Al Sindaco del Comune di
MONTEROSSO ALMO (RG)
protocollo@pec.comune.monterosso-almo.rg.it

Al Responsabile Unico del procedimento
Geom. Paolo Amato
Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di
MONTEROSSO ALMO (RG)
paolo.amato@comune.monterosso-almo.rg.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione
ROMA
protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico
PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI
ROMA

Al Presidente dell'Ordine
degli Ingegneri della Provincia di
RAGUSA

Ai Presidenti degli
Ordini degli Ingegneri della Sicilia
LORO SEDI

Prot. n° 52/17

Palermo, 27/04/2017

Oggetto: Lavori di “Conservazione, la tutela ed il consolidamento ai fini dell'adeguamento antisismico del centro Diurno per anziani di Via Angioli, da destinare ad Ufficio di interesse strategico quale centro di protezione civile, centro funzionale e di coordinamento all'informazione e all'assistenza alla popolazione, alle comunicazioni e alla trasmissione di dati e all'informazioni per la gestione degli immobili” - Determina a contrarre per l'affidamento di servizi di ingegneria. CUP 891812000970006 CIG 70314242A5.

Segnalazione di irregolarità – Richiesta di annullamento in autotutela.

In relazione alla la procedura di affidamento di servizi di ingegneria seguita dall'Area Tecnica con determina n. 45 R.P. del 29/03/2017 e n. 142 R.G. del 31/3/2017 (Determina a Contrarre ai sensi dell'Art. 32 comma 2° Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento del servizio tecnico di progettazione esecutiva, direzione dei lavori, contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere in oggetto), pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

- a) Nella parte che recita testualmente: “*Ritenuto altresì in esecuzione della Determinazione n. 4 del 25/02/2015 adottata dall'ANAC trattandosi di edificio ricadente all'interno della zona territoriale "A" comprendente parte del territorio comunale interessato da agglomerati o complessi urbani, architettonici, ambientali, aventi caratteristiche specifiche d'insieme o d'impianto, d'interesse storico o naturale, così come definita dall'art. 26 delle norma di*

attuazione del vigente P.R.G. la progettazione ai sensi del regio decreto 23 ottobre 1925 n. 2537 è riservata ai laureati in architettura (come sancito con sentenza del consiglio di Stato Sez. VI dell'11 settembre 2006 n. 5239" la determina sancisce l'esclusione degli Ingegneri dalla procedura di affidamento, e risulta in questo senso affetta da irragionevolezza e falsa applicazione della norma e delle disposizioni regolatrici citate, in primo luogo perché le stesse non fanno né intendono fare riferimento al contesto urbano ovvero alla zona territoriale omogenea in cui ricade l'opera, bensì semmai ed esclusivamente alla natura dell'immobile oggetto dei lavori. In secondo luogo per la tipologia stessa dell'intervento, di tipo prevalentemente strutturale (consolidamento ai fini dell'adeguamento antisismico) e per i quali la competenza degli ingegneri non è sicuramente esclusa.

Ciò premesso e argomentato, ad ogni buon fine e *ad abundantiam*, l'Area Tecnica del Comune di Monterosso Almo ha interpretato in modo non corretto proprio la sentenza del consiglio di Stato Sez. VI dell'11 settembre 2006 n. 5239, che recita testualmente: *“Nondimeno la norma in questione, nella misura in cui vuole garantire che a progettare interventi edilizi su immobili di interesse storico-artistico siano professionisti forniti di una specifica preparazione nel campo delle arti, e segnatamente di un adeguata formazione umanistica, deve ritenersi tuttora vigente. Fermo restando che, alla stregua della anzidetta disposizione, non la totalità degli interventi concernenti gli immobili di interesse storico e artistico deve essere affidata alla specifica professionalità dell'architetto, ma solo «le parti di intervento di edilizia civile che riguardino scelte culturali connesse alla maggiore preparazione accademica conseguita dagli architetti nell'ambito del restauro e risanamento degli immobili di interesse storico e artistico»; restando invece nella competenza dell'ingegnere civile la cd. parte tecnica, cioè «le attività progettuali e di direzione dei lavori che riguardano l'edilizia civile vera e propria ...» (in questi termini Cons. St. II, n. 2038/2002 del 24 novembre 2004).”*

Ancor più chiara e stringente risulta la recente sentenza del TAR Puglia, Lecce, I Sezione, 10 marzo 2017 n.411, che ha ribadito la possibilità di intervento degli Ingegneri in tema di opere ritenute di rilevante carattere storico e artistico, ai sensi del secondo comma dell'art. 52 del RD 23 ottobre 1925 n.2537, annullando l'Avviso pubblico bandito dal Comune di Martano (LE) per realizzare una indagine di mercato per l'affidamento di servizi professionali di riqualificazione del centro storico, riservata ai soli Architetti. Da una lettura di tale sentenza, cui si rimanda per una più completa disamina della problematica generale in essere, si colgono inoltre elementi di valutazioni assolutamente stringenti e attinenti al caso in esame.

- b) Al punto 8) la determina stabilisce: *“a carico dell'aggiudicatario la quota di cofinanziamento pari al 10% che andrà a sommarsi al ribasso di aggiudicazione;”*

Il progetto di cui trattasi, giusta D.D.G. n. 2442 del 7 /10/2016, con avviso pubblicato sulla G.U.R.S. n. 48 del 4/11/2016, è inserito in posizione utile nella graduatoria definitiva degli interventi ammissibili a finanziamento al n. d'ordine 11 della graduatoria “A1” per l'importo complessivo di € 708.000, dei quali € 637.200 quale importo finanziato dall'Assessorato Regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità ed € 70.800 quale quota di cofinanziamento a carico del Comune.

Per quanto sopra – a parere di questa Consulta - sembra almeno “anomala” la procedura per cui la quota di cofinanziamento del 10% a cui si fa riferimento (relativa solo alle competenze tecniche) anziché al Comune venga imputata al tecnico aggiudicatario dei servizi di ingegneria oltre al ribasso percentuale offerto. Si tratta infatti di una elusione della presupposta pre-condizione di ammissione alla procedura di gara.

- c) Nella parte che recita testualmente: *“Ritenuto altresì nel principio di continuità nella progettazione e di accettazione progettazione svolte, in coerenza del punto II.1.2 delle linee guida n. 1 di attuazione del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 approvate dal Consiglio dell’Autorità con Delibera n. 973 del 14 settembre 2016, di rivolgere invito anche al soggetto che ha redatto l’aggiornamento del progetto definitivo in quanto in possesso della prescritta laurea in architettura, per cui i soggetti da selezionare e desumere dall’Albo Unico Regionale restano in numero di quattro”*

Non si comprende come sia stato applicato il criterio della “continuità” in quanto non è chiaro a quale progetto definitivo si faccia riferimento poiché nel piano Triennale delle Opere Pubbliche 2015-2017 vigente (ultimo approvato dal C.C.) non si rileva alcun progetto che riporti l’oggetto dell’odierna progettazione e direzione ovvero una dicitura analoga che assegni all’immobile l’odierna destinazione a “Ufficio di interesse strategico della Protezione Civile, etc.” con le conseguenti ma semplicemente un progetto definitivo avente per oggetto *“Lavori di conservazione, e per la tutela dell’immobile di via Angioli destinato a Centro Diurno per anziani”* redatto a suo tempo da tecnici diversi e che non comporta certamente il coacervo di interventi strutturali, impiantistici e distributivi richiesti dalla nuova destinazione d’uso.

Per quanto sopra, la procedura in questione risulta palesemente irregolare perché affetta da illegittimità insanabile.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento la revoca in autotutela della determinazione in parola, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti, ivi comprese le eventuali operazioni di gara, l’affidamento e l’eventuale disciplinare d’incarico e la pronta ripetizione della procedura nel senso indicato.

IL SEGRETARIO

Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE

Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.